

Prof. Avv. Giuseppina Maria Patrizia Surace
Giudice onorario del Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria

APPROFONDIMENTO
IN TEMA DI VACCINAZIONI OBBLIGATORIE E POTERI D'INTERVENTO DEL TM

PRINCIPIO GENERALE: *“deve considerarsi contraria agli interessi del figlio minore la generica opposizione dei genitori alla sottoposizione del minore stesso alle vaccinazioni obbligatorie, trattandosi di trattamenti sanitari finalizzati alla tutela della salute del minore e della collettività, il TM può in tali casi intervenire ai sensi degli artt. 333 e 336 c.c. per rimuovere gli effetti della condotta genitoriale pregiudizievole”* (App. Bari Sez. minori (Decr.), 06/02/2002, in Gius, 2003, 4, 496).

Invero il TM, in applicazione dell'art. 333 c.c., in tema di condotta dei genitori pregiudizievole per i figli, può pronunciare un provvedimento che, senza contenere alcuna limitazione della potestà genitoriale, da un lato impartisca una precisa prescrizione ai genitori, richiamandoli all'osservanza di un obbligo normativamente previsto, dall'altro deleghi l'autorità sanitaria alla verifica di eventuali controindicazioni connesse ad incompatibilità individuali (App. Milano Sez. minori (Decr) 18/12/2000).

RILIEVI VALUTATIVI: tutte le vaccinazioni obbligatorie sono da considerarsi trattamenti sanitari finalizzati alla tutela della salute del minore e della collettività, di talchè la necessità di tutelare come interesse primario la salute del singolo minore, e, al contempo, anche il bene collettivo della salute pubblica -che dalla lesione della integrità psicofisica del minore potrebbe risultare compromesso- legittima l'intervento del TM ex artt. 333 e 336 cc (parimenti App. Bari, Sez. minori, 12 febbraio 2003).

Ciò trova rispondenza con l'orientamento espresso dal Giudice delle leggi con sentenza n. 132/1992. Si stabilisce, infatti, che la previsione di una (mera) sanzione amministrativa, discrezionalmente determinata dal legislatore a carico dell'esercente la potestà genitoriale che non adempie all'obbligo di sottoporre il bambino alla vaccinazione (antipoliomelitica) entro il primo anno di vita, non esclude la possibilità che il giudice minorile adotti, ai sensi degli artt. 333 e 336 c.c., i provvedimenti idonei per l'attuazione in forma specifica dell'obbligo di vaccinazione anche contro la volontà dei genitori. In tal modo dovendosi ritenere specificamente tutelata la salute del minore nonché il suo diritto all'istruzione, altrimenti compromesso dalla preclusione a frequentare la scuola dell'obbligo, prevista - a tutela della salute collettiva - nei confronti del bambino che non sia stato vaccinato.

In ogni caso, a parere della Corte, la vaccinazione -o qualunque altro trattamento sanitario attuato nei confronti del bambino non ancora capace di intendere e di volere- non è configurabile quale trattamento coattivo né quando sia attuata dai genitori o su loro richiesta, né quando sia disposta, in loro sostituzione ed anche contro la loro volontà, dal giudice dei minori (ai sensi degli artt. 333 e 336 c.c.).

Resta, dunque, una linea generale regolativa costituita dalla circostanza che in presenza di un rifiuto da parte dei genitori di ottemperare agli obblighi vaccinali, tale opposizione, perché possa essere presa nella giusta considerazione, debba essere supportata da concrete controindicazioni al trattamento sanitario previsto dalla legge che siano specificamente documentate, ed eventualmente previa

effettuazione, da parte delle autorità sanitarie competenti, di specifici accertamenti medici, finalizzati a riscontrare, nel caso specifico, la presenza o meno di eventuali cause ostative alle suddette vaccinazioni (a tal proposito C.Cost. n. 258/1994).

01.10.2014